



# COMUNE DI CARINOLA

PROVINCIA CASERTA

*Medaglia d'Argento al Merito Civile*

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 29 del 29.07.2015

Oggetto: Verbale di seduta deserta in 2<sup>a</sup> convocazione.

L'anno duemilaquindici il giorno 28 del mese di luglio alle ore 10.30 nella sala delle adunanze consiliari di Palazzo Petrucci adiacente alla sede comunale, a seguito di convocazione in sessione ordinaria con invito del Presidente del Consiglio, consegnato a tutti i Sigg.Consiglieri nei termini fissati dall'art.21 del regolamento del consiglio, come da dichiarazione del messo comunale, si è riunito il consiglio comunale in seduta pubblica di prima convocazione. Procedutosi all'appello nominale, risultano.

	presenti	assenti
DE RISI LUIGI SALVATORE ANGELO	P	
DI MAIO ROSA		A
RUSSO ANTONIO		A
VERRENGIA LUIGI MARIA	P	
NARDELLI ANTONIO		A
DEL PRETE GIUSEPPE		A
MARRESE ANTIMO		A
D'ANGELO MARIA TERESA	P	
DI SPIRITO FRANCESCO		A
GALDIERI PASQUALE FRANCESCO		A
DI BIASIO FRANCESCO		A
GIACCA FRANCESCO		A
NUVOLONE FULVIO		A
TOTALE	3	10

Partecipa alla seduta il segretario comunale dott. Antonio Licciardi incaricato della redazione del presente verbale.

Presiede il Dott. Luigi S.A. De Risi nella qualità di vice - presidente del consiglio comunale, il quale, constatato che il numero di presenti è legale per validamente deliberare in prima convocazione, ai sensi di quanto disposto dal comma 2 dell'art.19 dello statuto comunale.

**Consiglio Comunale del 29 luglio 2015 .**

**Alle ore ventuno del ventinove luglio 2015, data fissata per la seduta consiliare di seconda convocazione del Consiglio tenutasi in data ventotto luglio in prima convocazione e passato, causa mancanza del numero legale, per il solo ultimo argomento all'O.d.G., in seconda convocazione sono presenti i consiglieri De Risi, Verrengia e D'Angelo, risultano assenti i consiglieri Di Maio, Russo, Nardelli, Del Prete, Marrese, Di Spirito, Galdieri, Di Biasio, Giacca e Nuvolone. Essendo pertanto presenti solo tre consiglieri, a fronte dei quattro per la validità delle sedute di seconda convocazione, come disposto dal vigente regolamento consiliare, si dà atto della impossibilità di svolgimento della seduta di Consiglio Comunale di 2<sup>a</sup> convocazione per mancanza del numero legale.**

Oggetto: polo scolastico - opere realizzate in zona di vincolo in assenza e/o difformità delle prescritte autorizzazioni. Procedimento di autorizzazione. Atto di indirizzo

Premesso

CHE il Comune di Carinola con Delibera di G.C. n.141 del 3.12.2009, approvava il progetto preliminare generale di intervento per la realizzazione del polo scolastico individuando contestualmente il sito di intervento;

CHE con Delibera di C.C. n.40 del 30.12.2009, si approvava il progetto preliminare per i lavori di realizzazione polo scolastico I° stralcio funzionale, in variante allo strumento urbanistico;

CHE con determina del Responsabile U.T.C. n.127 del 18.05.2010, si approvava il progetto DEFINITIVO-ESECUTIVO per i lavori di realizzazione polo scolastico I° stralcio funzionale;

CHE Ad oggi l'intervento risulta in buona parte ultimato, salvo opere interne al piano primo.

DATO ATTO che data la mancata richiesta di parere alla Soprintendenza, l'Amministrazione Comunale con Delibera di C.C. n. 57 del 06.12.2013 disponeva l'inefficacia della Delibera di C.C. n.40 del 30.12.2009 (approvazione del progetto polo scolastico in variante al PRG) e tutti gli atti consequenziali, essendo sprovvisti del necessario parere ambientale;

VISTO che l'Amministrazione Comunale ha attivato tutte le possibili azioni tese al possibile recupero dell'immobile realizzato e del considerevole investimento conseguito;

CHE è risultato altresì necessario effettuare studi geologici puntuali per la verifica della stabilità dei pendii a causa dei continui fenomeni di crolli intervenuti lungo le aree spondali circostanti al sito di interesse del polo;

CHE per il raggiungimento degli obiettivi programmati e dell'unicità della problematica da affrontare, è risultato oltremodo imprescindibile avvalersi di ulteriori professionalità esterne all'Ente per chiarire il relativo iter procedimentale ai fini del rilascio delle necessarie autorizzazioni;

VISTO la L.42/2004 secondo cui la procedura può concludersi con un accertamento favorevole e, nel caso, si applica una sanzione pari al maggiore importo tra danno arrecato e profitto conseguito (perizia di stima a cura dell'Ente titolare della funzione paesaggistica).

VISTO quanto fissato dalla Suprema Corte, che nell'occuparsi della materia, ha ribadito che la sanatoria in deroga è un istituto di carattere eccezionale, giustificato dalla necessità di soddisfare esigenze straordinarie rispetto agli interessi primari garantiti dalla disciplina urbanistica generale;

CONSIDERATO che la Soprintendenza per i Beni AA.PP.SS.AA., con nota acquisita al prot. 1966 del 05.03.2014 esprimeva: *parere favorevole di compatibilità alle opere realizzate con titolo abilitativo inefficace ai sensi dell'art.38 DPR 380/01*;

CHE in applicazione di tale nulla-osta risulta basilare definire:

- il valore venale dell'immobile per poter concludere positivamente il procedimento;
- se alla luce dei pareri acquisiti, si possa ipotizzare la conclusione del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;
- in caso positivo, il relativo iter procedimentale;
- se sia necessario, ai fini del perfezionamento dell'iter di cui sopra, l'accertamento del valore venale dell'immobile per il pagamento dell'oblazione;
- a carico di chi debba essere posta l'oblazione;
- chi sia - nel caso di specie - il destinatario del pagamento considerando i vari tecnici coinvolti a vario titolo nella fase procedimentale;
- se il pagamento della sanzione sia vincolante per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;
- quali debbano essere i passaggi procedurali prima del rilascio considerando anche la delibera di C.C.57/2013 sopra richiamata

CHE considerata la complessità delle problematiche, è stato affidato incarico a legale di provata capacità ed esperienza per definire compiutamente i provvedimenti da adottare;

CHE l'avv. Alessandro Adamo con parere consegnato in data 09.06.2014 ha definito parte delle problematiche emerse, individuando l'iter procedimentale al fine di concludere il procedimento indicando sommariamente:

- Il procedimento in sanatoria. L'iter. -

Come previsto dal comma 5, art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004, il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati dagli interventi di cui al precedente c. 4.

- a) presenta apposita domanda all'autorità preposta alla gestione del vincolo ai fini dell'accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi;
- b) L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni;
- c) previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni;
- d) qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione;
- e) l'importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima.

L'assenza di ogni interesse privato, infatti, non esime l'ente dall'ottenere un provvedimento finale che sia compatibile con la Legge e le sue norme attuative.

Del resto, le norme tecniche di attuazione sono atti a contenuto generale, recanti prescrizioni a carattere normativo e programmatico, che hanno la precipua funzione di essere destinate a regolare la futura attività edilizia.

Proprio per la loro natura regolamentare esse non sono derogabili né dai privati e nemmeno dallo stesso Comune che sono tenuti a rispettarle ed a farle rispettare.

CHE presupposto imprescindibile per concludere la procedura, risulta pertanto la stima del valore dell'eventuale danno ambientale arrecato;

CHE l'Amministrazione Comunale ha attivato tutte le procedure indicate con il parere citato, investendo la Regione Campania, il Presidente del Tribunale di S.Maria C.V., la Sprointendenza BB.AA.PP. di Caserta;

CHE alla luce delle comunicazioni avute, a conferma della notevole complessità della problematica, le Istituzioni investite si sono dichiarate incompetenti per la definizione dell'eventuale danno ambientale;

CHE a tal punto appare fondamentale ristabilire l'efficacia della delibera di C.C. n.40/2009 e tutti gli atti consequenziali;

CHE è necessario individuare un professionista esperto in tale materia, per poter definire:

- se sia necessario, ai fini del perfezionamento dell'iter di cui sopra, l'accertamento del valore venale dell'immobile per il pagamento dell'oblazione;
- a carico di chi debba essere posta l'oblazione;
- quali debbano essere i passaggi procedurali prima del rilascio considerando anche la delibera di C.C.57/2013 sopra richiamata
- riscontrare quanto espresso dall'Avv. Adamo che, attesa la specialità del caso, la Regione appare come destinatario del pagamento e sempre che lo stesso possa essere deciso secondo i canoni di cui alla perizia di stima e non in sede di concertazione

**VISTO** lo statuto comunale;

**VISTA** la L.R. 16/2004 e smi;

**VISTO** il D.Lgs. 42/2004 e smi;

**VISTO** il DPR 380/01;

**VISTO** il D.Lgs. 267/2000;

acquisiti i pareri previsti;

con voti unanimi e favorevoli

#### **DELIBERA**

Di ristabilire l'efficacia della delibera di C.C. n. 40 del 30/12/2009;

Di individuare un professionista esperto in tale materia, per poter definire:

- l'accertamento del valore venale dell'immobile per il pagamento dell'oblazione;
- definire a carico di chi debba essere posta l'oblazione;
- individuare i passaggi procedurali prima del rilascio;
- riscontrare quanto espresso dall'Avv. Adamo che, attesa la specialità del caso, la Regione appare come destinatario del pagamento e sempre che lo stesso possa essere deciso secondo i canoni di cui alla perizia di stima e non in sede di concertazione

dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 c.4 D.Lgs.267/2000 con separata ed unanime votazione;

Del che si è redatto il presente verbale

IL Vice PRESIDENTE

(Dott. Luigi S.A. De Risi)

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dott. Antonio Licciardi)

---

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, iscritta al n. 639 del registro delle pubblicazioni, viene affissa all'albo pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'articolo 124 del d.lgs. 18.08.2000, n.267.

Li 27-08-2015



Il Messo Comunale

*Ferraro*

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione

-è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal \_\_\_\_\_.

-è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 134 comma 3 del d.lgs 18.08.2000, n.267.

Il Segretario Comunale  
(Dott. Antonio Licciardi)